



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 4
N. GENERALE 83 DEL 21/01/2019

**OGGETTO: APPELLO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 62 C.P.A. PROMOSSO DAL
MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ PREFETTURA UTG DI BARLETTA -
ANDRIA - TRANI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SOCIETÀ
L.SERVIZI FUNEBRI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI PER
L'ANNU**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 4
DEL 21/01/2019

OGGETTO: APPELLO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 62 C.P.A. PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ PREFETTURA UTG DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SOCIETÀ L.SERVIZI FUNEBRI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI PER L'ANNU

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. d.lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela PICCARRETA

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso

PRESO ATTO che:

-in data 17.01.2019 veniva notificato appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. promosso dal Ministero dell'Interno nonché Prefettura – UTG di Barletta - Andria – Trani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, innanzi al Consiglio di Stato contro la società L. Servizi Funebri srl e nei confronti del Comune di Trani per:

- l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 436/2018 pubblicata il 09.11.2018 sul ricorso numero di registro generale 1206/2018 con cui veniva richiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Prefetto di Barletta Andria Trani – Ufficio Territoriale del Governo prot. n.- 0011483 in data 12.07.2018, notificato in data 13.07.2018, con cui è stata emessa informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 91 e 100, d.lvo n. 159/2011 a carico della società ricorrente;

-di ogni atto al predetto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, tutti gli atti citati nel provvedimento impugnato e allo stato non conosciuti ("risultanze istruttorie" conseguenti agli "opportuni approfondimenti presso la D.I.A. di Bari" e alla convocazione "in data 24.04.2018 ed in data 10.07.2018" del "Gruppo interforze ex art. 5 del 14 marzo 2003");

- della richiesta di comunicazione antimafia in data 12.04.2018 e 26.04.2017 (non conosciute) nella parte in cui è stata riferita al coniuge (estraneo alla compagine societaria) della sig.ra C.L., legale rappresentante della società ricorrente.

Con l'ordinanza emessa dall'ordinanza n. 436/2018 il TAR adito accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto sospendeva l'efficacia degli atti gravati, fissando l'udienza pubblica del 16.04.2019 così provvedendo:

-Rilevato che non risultano depositati in giudizio gli atti istruttori delle Forza dell'ordine posti a fondamento dell'interdittiva gravata;

-Considerato pertanto, di dover deliberare la domanda cautelare sulla base del suo tenore letterale di quest'ultimo;

- Ritenuto che, nel quadro della sommaria deliberazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all'emissione evidenzino profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni iuris inerente alla formulata istanza cautelare, tenuto conto dell'assenza di elementi di prognosi di periodo d'infiltrazione mafiosa nell'impresa ricorrente ulteriori rispetto al mero contesto parentale (di pur rilevante spessore criminale) di quest'ultima".

VISTA la nota protocollo generale n. 2080 datata 18.01.2019 con la quale l'Avvocato Comunale rappresenta l'opportunità di costituirsi in giudizio;

VISTA la disposizione per la costituzione in giudizio a mezzo Avvocatura Comunale firmato dal Sindaco in data 18.01.2019;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto L.vo n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito e per effetto conferire l'incarico all'avv. Michele CAPURSO al fine di tutelare gli interessi del Comune di Trani nel giudizio *de quo*;

DATO ATTO che in caso di sentenza favorevole all'Ente con condanna di controparte alla rifusione delle spese, ovvero di integrale compensazione, comporterà all'Avvocato Comunale un compenso determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, nella misura di € 5.115,00, per la costituzione dell'Ente nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato promosso dal Ministero dell'Interno nonché Prefettura – UTG di Barletta - Andria – Trani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato restando i limiti ed i vincoli finanziari di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014 e dandosi atto che, in attesa della costituzione del fondo per fare fronte alle liquidazioni in favore dell'Avvocatura comunale, le suddette somme sono quantificate con la presente determina e saranno imputate con successiva propria determinazione non appena il suddetto fondo sarà concretamente istituito;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria;
- il vigente regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di conferire l'incarico della difesa processuale del Comune di Trani nel sopra descritto procedimento giudiziario all'avv. Michele CAPURSO, responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Trani;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento comporta, allo stato, oneri finanziari a carico del bilancio comunale, e che la somma di € 5.115,00 verrà imputata con successiva determinazione non appena il fondo per la liquidazione delle spettanze in favore dell'Avvocatura Comunale verrà istituito;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento **non** è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 5) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Legale avv. Michele Capurso.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20, 23 e 25 del D.Lgs n. 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550

**UFFICIO LEGALE E
CONTENZIOSO**
Francesco Angelo Lazzaro

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente **Determinazione Dirigenziale** viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 22/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Trani, li 22/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 23/01/2019 al 07/02/2019.

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

armenise gianvito



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 4
N. GENERALE 83 DEL 21/01/2019

**OGGETTO: APPELLO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 62 C.P.A. PROMOSSO DAL
MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ PREFETTURA UTG DI BARLETTA -
ANDRIA - TRANI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SOCIETÀ
L.SERVIZI FUNEBRI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI PER
L'ANNU**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 4
DEL 21/01/2019**

OGGETTO: APPELLO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 62 C.P.A. PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ PREFETTURA UTG DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SOCIETÀ L.SERVIZI FUNEBRI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI PER L'ANNU

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. d.lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela PICCARRETA

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso

PRESO ATTO che:

-in data 17.01.2019 veniva notificato appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. promosso dal Ministero dell'Interno nonché Prefettura – UTG di Barletta - Andria – Trani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, innanzi al Consiglio di Stato contro la società L. Servizi Funebri srl e nei confronti del Comune di Trani per:

- l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 436/2018 pubblicata il 09.11.2018 sul ricorso numero di registro generale 1206/2018 con cui veniva richiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Prefetto di Barletta Andria Trani – Ufficio Territoriale del Governo prot. n.- 0011483 in data 12.07.2018, notificato in data 13.07.2018, con cui è stata emessa informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 91 e 100, d.lvo n. 159/2011 a carico della società ricorrente;

-di ogni atto al predetto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, tutti gli atti citati nel provvedimento impugnato e allo stato non conosciuti ("risultanze istruttorie" conseguenti agli "opportuni approfondimenti presso la D.I.A. di Bari" e alla convocazione "in data 24.04.2018 ed in data 10.07.2018" del "Gruppo interforze ex art. 5 del 14 marzo 2003");

- della richiesta di comunicazione antimafia in data 12.04.2018 e 26.04.2017 (non conosciute) nella parte in cui è stata riferita al coniuge (estraneo alla compagine societaria) della sig.ra C.L., legale rappresentante della società ricorrente.

Con l'ordinanza emessa dall'ordinanza n. 436/2018 il TAR adito accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto sospendeva l'efficacia degli atti gravati, fissando l'udienza pubblica del 16.04.2019 così provvedendo:

-Rilevato che non risultano depositati in giudizio gli atti istruttori delle Forza dell'ordine posti a fondamento dell'interdittiva gravata;

-Considerato pertanto, di dover deliberare la domanda cautelare sulla base del suo tenore letterale di quest'ultimo;

- Ritenuto che, nel quadro della sommaria deliberazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all'emissione evidenzino profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni iuris inerente alla formulata istanza cautelare, tenuto conto dell'assenza di elementi di prognosi di periodo d'infiltrazione mafiosa nell'impresa ricorrente ulteriori rispetto al mero contesto parentale (di pur rilevante spessore criminale) di quest'ultima".

VISTA la nota protocollo generale n. 2080 datata 18.01.2019 con la quale l'Avvocato Comunale rappresenta l'opportunità di costituirsi in giudizio;

VISTA la disposizione per la costituzione in giudizio a mezzo Avvocatura Comunale firmato dal Sindaco in data 18.01.2019;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto L.vo n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito e per effetto conferire l'incarico all'avv. Michele CAPURSO al fine di tutelare gli interessi del Comune di Trani nel giudizio *de quo*;

DATO ATTO che in caso di sentenza favorevole all'Ente con condanna di controparte alla rifusione delle spese, ovvero di integrale compensazione, comporterà all'Avvocato Comunale un compenso determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, nella misura di € 5.115,00, per la costituzione dell'Ente nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato promosso dal Ministero dell'Interno nonché Prefettura – UTG di Barletta - Andria – Trani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato restando i limiti ed i vincoli finanziari di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014 e dandosi atto che, in attesa della costituzione del fondo per fare fronte alle liquidazioni in favore dell'Avvocatura comunale, le suddette somme sono quantificate con la presente determina e saranno imputate con successiva propria determinazione non appena il suddetto fondo sarà concretamente istituito;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria;
- il vigente regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di conferire l'incarico della difesa processuale del Comune di Trani nel sopra descritto procedimento giudiziario all'avv. Michele CAPURSO, responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Trani;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento comporta, allo stato, oneri finanziari a carico del bilancio comunale, e che la somma di € 5.115,00 verrà imputata con successiva determinazione non appena il fondo per la liquidazione delle spettanze in favore dell'Avvocatura Comunale verrà istituito;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento **non** è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 5) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Legale avv. Michele Capurso.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 28, 29 del D.Lgs n. 45/2000 e art. 20 del D. lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550

**UFFICIO LEGALE E
CONTENZIOSO**

Francesco Angelo Lazzaro

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 23/01/2019 al 07/02/2019.

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

armenise gianvito

L'Addetto alla Pubblicazione

h252

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 22/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.

consecutivi. 22-01-19 al 06-02-19

Trani, li 22/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE